

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	70
ERRATA CORRIGE	67

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, onorevole To-falo, si era riservato di presentare una proposta di parere.

Angelo TOFALO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ ringrazia il relatore per la proposta di parere che condivide.

Alberto PAGANI (PD) manifesta la necessità di un chiarimento sulla formulazione letterale della condizione riferita allo *status* giuridico del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) fa presente che l'articolo 57 del codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai soggetti dediti allo svolgimento dell'attività investigativa.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) condivide le perplessità del collega Pagani e ritiene opportuno un ulteriore approfondimento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ritiene che i dubbi emersi possano essere fugati in

tempi rapidi e chiede, pertanto, di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 13.50 riprende alle 16.30.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta pomeridiana.

Angelo TOFALO (M5S), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giorgio MULÈ conferma il parere favorevole del dicastero anche per la nuova proposta di parere.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia un voto di astensione, rimarcando come la maggioranza si sia presentata divisa su un tema molto delicato.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Alberto PAGANI (PD) ringrazia il relatore per la disponibilità ad ascoltare tutte le richieste avanzate dai gruppi e sottolinea l'utilità del lavoro svolto, che potrà consen-

tire alle Commissioni di merito ed al Governo di risolvere alcuni nodi del provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) considera proficuo e doveroso il lavoro di approfondimento svolto dal relatore e dalla Commissione. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la nuova proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 16.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 614 del 30 giugno 2021, a pagina 52, prima colonna:

trentanovesima riga, sostituire la parola: « Direttore », con la seguente: « Ispettore »;

quarantesima riga, sostituire la parola: « DIFESAN », con la seguente: « IGESAN ».

ALLEGATO 1

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (A.C. 3161 – Governo);

premessi che:

il provvedimento origina dall'esigenza di rispondere all'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche e alla necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela;

la direttiva UE 2016/1148 del 6 luglio 2016, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018, ha dettato la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e ha individuato i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi da questa previsti;

con il decreto-legge n. 105 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, è stata prevista l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

considerato che:

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

rilevato che:

il decreto in esame provvede a istituire un'Agenzia nazionale di cybersicurezza a cui attribuire direttamente la responsabilità delle attività di sicurezza informatica, concentrando in essa le funzioni specialistiche in materia, ad esclusione di quelle attinenti alla cyber-intelligence (di competenza degli organismi di informazione per la sicurezza), alla cyber-defense (intesa come difesa e sicurezza militare dello Stato, di competenza del Ministero della difesa) e alla prevenzione e repressione dei reati (di competenza delle Forze di polizia);

all'istituzione della nuova Agenzia si accompagna il più ampio ruolo di coordinamento e stretta sinergia con tutte le altre amministrazioni coinvolte *ratione materiae*, in modo da assicurare un'interfaccia unica a livello nazionale, europeo e internazionale;

nel complesso, l'impianto normativo disegnato dal nuovo decreto provvede a definire le competenze in materia di cybersicurezza del Vertice politico, a razionalizzare le competenze in materia di cybersicurezza attualmente attribuite ad una pluralità di soggetti istituzionali, a supportare lo sviluppo di capacità industriali, tecnologiche e scientifiche nel campo della cybersicurezza in un'ottica di autonomia strategica nazionale ed europea nel settore, a dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a mettere in stretto raccordo l'architettura di cybersicurezza nazionale con il Sistema di informa-

zione per la sicurezza della Repubblica previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, a promuovere una gestione coordinata delle attività di prevenzione, preparazione e risposta a situazioni di crisi, anche mediante la costituzione, nell'ambito dell'istituenda Agenzia, del Nucleo per la cybersicurezza;

preso atto del dibattito e valutate favorevolmente le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione difesa;

considerato, tuttavia, che il provvedimento incide indirettamente sul sistema di organi e funzioni delineato dalla legge n. 224 del 2007, che ha disciplinato il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, e che occorrerà, quindi, intervenire normativamente per coordinare i due interventi con riferimento in particolare con le modalità con le quali assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per la Cybersicurezza e le Agenzie di informazione e sicurezza già esistenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

venga definito il concetto di «sicurezza nazionale» in relazione a quello di

«interesse nazionale», ferma restando l'osservanza degli accordi internazionali, con particolare riguardo a quelli relativi al Trattato NATO, nel rispetto dei principi costituzionali e delle prerogative parlamentari;

venga disciplinato nel dettaglio lo status giuridico del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in analogia con quanto previsto dalla normativa contenuta nell'articolo 57 del codice di procedura penale;

venga introdotta una disposizione finalizzata a consentire l'utilizzo delle strutture della Difesa nel campo della formazione in materia di cybersicurezza nazionale;

venga inserita una disposizione di coordinamento normativo con la legge n. 124 del 2007, anche al fine di definire le modalità di collaborazione tra l'Agenzia per la cybersicurezza e le Agenzie di informazioni e sicurezza già esistenti e rivedere organicamente l'intero complesso normativo della legge n. 124 alla luce delle modifiche introdotte con il provvedimento in esame.

ALLEGATO 2

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo.**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (A.C. 3161 – Governo);

premessi che:

il provvedimento origina dall'esigenza di rispondere all'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche e alla necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela;

la direttiva UE 2016/1148 del 6 luglio 2016, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018, ha dettato la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e ha individuato i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi da questa previsti;

con il decreto-legge n. 105 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, è stata prevista l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi;

considerato che:

la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano na-

zionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

rilevato che:

il decreto in esame provvede a istituire un'Agenzia nazionale di cybersicurezza a cui attribuire direttamente la responsabilità delle attività di sicurezza informatica, concentrando in essa le funzioni specialistiche in materia, ad esclusione di quelle attinenti alla *cyber-intelligence* (di competenza degli organismi di informazione per la sicurezza), alla *cyber-defense* (intesa come difesa e sicurezza militare dello Stato, di competenza del Ministero della difesa) e alla prevenzione e repressione dei reati (di competenza delle Forze di polizia);

all'istituzione della nuova Agenzia si accompagna il più ampio ruolo di coordinamento e stretta sinergia con tutte le altre amministrazioni coinvolte *ratione materiae*, in modo da assicurare un'interfaccia unica a livello nazionale, europeo e internazionale;

nel complesso, l'impianto normativo disegnato dal nuovo decreto provvede a definire le competenze in materia di cybersicurezza del Vertice politico, a razionalizzare le competenze in materia di cybersicurezza attualmente attribuite ad una pluralità di soggetti istituzionali, a supportare lo sviluppo di capacità industriali, tecnologiche e scientifiche nel campo della cybersicurezza in un'ottica di autonomia strategica nazionale ed europea nel settore, a dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a mettere in stretto raccordo l'architettura di cybersicurezza nazionale con il Sistema di informa-

zione per la sicurezza della Repubblica previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, a promuovere una gestione coordinata delle attività di prevenzione, preparazione e risposta a situazioni di crisi, anche mediante la costituzione, nell'ambito dell'istituenda Agenzia, del Nucleo per la cybersicurezza;

preso atto del dibattito e valutate favorevolmente le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione difesa,

considerato, tuttavia, che il provvedimento incide indirettamente sul sistema di organi e funzioni delineato dalla legge n. 224 del 2007, che ha disciplinato il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, e che occorrerà, quindi, intervenire normativamente per coordinare i due interventi con riferimento in particolare alle modalità con le quali assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per la cybersicurezza e le Agenzie di informazione e sicurezza già esistenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

venga definito il concetto di «sicurezza nazionale» in relazione a quello di

«interesse nazionale», ferma restando l'osservanza degli accordi internazionali, con particolare riguardo a quelli relativi al Trattato NATO, nel rispetto dei principi costituzionali e delle prerogative parlamentari;

venga disciplinato nel dettaglio lo *status* giuridico del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, distinguendolo specificamente da quello appartenente alle Agenzie del Sistema di informazioni per la sicurezza nazionale;

venga introdotta una disposizione finalizzata a consentire l'utilizzo delle strutture della Difesa nel campo della formazione in materia di cybersicurezza nazionale;

venga inserita una disposizione di coordinamento normativo con la legge n. 124 del 2007, anche al fine di definire le modalità di collaborazione tra l'Agenzia per la cybersicurezza e le Agenzie di informazioni e sicurezza già esistenti e rivedere organicamente l'intero complesso normativo della legge n. 124 alla luce delle modifiche introdotte con il provvedimento in esame.